

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Or. N° vedi *timbro informativo*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01190708115095 del 25/10/2019 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.563048 del 08/11/2019

Oggetto: - GCF Generali Costruzioni Ferroviarie S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Gazzera Alta a Mestre - Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22/10/2019 la Ditta GCF Generali Costruzioni Ferroviarie S.p.A con sede legale in Roma via dell'Oceano Atlantico n.190, ha comunicato di dover eseguire i lavori di risanamento della massiciata sulla linea Mestre -Udine, tratta ferroviaria Mestre Mogliano nonché linee afferenti all'EBV, in gestione a RFI S.p.A. - S.P. Ingengreria della DTP di Venezia ;

Considerato che:

- le lavorazioni saranno eseguite sul binario della linea Mestre – Mogliano Veneto in corrispondenza del passaggio a livello sito alla progressiva km1+444 di Gazzera Alta;
- le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- l'Impresa Esecutrice incaricata dei lavori provvederà a installare opportuna segnaletica stradale di chiusura di via Gazzera Alta e di deviazione della circolazione veicolare sui percorsi alternativi;

Riconosciuto che la chiusura implica la deviazione della circolazione sulle vie Quarnaro, Breda e Gazzera Alta;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata inoltrata dalla Ditta GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. con marca da bollo annullata dall'istante n.01190708115107 del 25/10/2019 con prot. n. 563048 del 08/11/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";



- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. di regolamentare la circolazione in via Gazzera Alta in corrispondenza del passaggio a livello posto alla progressiva km 1+444 della linea Mestre – Mogliano dalle ore 22:00 alle ore 06:00, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1. presegnalare e segnalare i lavori in corso e il divieto di transito in via Gazzera Alta per i veicoli provenienti da via Breda, via Trento, via Perosi e via Gazzera Bassa;
- 1.2. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di porre apposita segnaletica stradale al fine di deviare la circolazione veicolare lungo il percorso alternativo: via Miranese, via Trento, cavalcaferrovia di via Miranese, via Quarnaro e via Breda;
- 1.3. istituire il divieto di transito per i veicoli provenienti da via Trento e da via Gazzera Alta in corrispondenza dell'area dei lavori;
- 1.4. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di comunicare con preavviso ai residenti la chiusura della viabilità;
- 1.5. fissare per i veicoli percorrenti via Perosi all'incrocio con via Gazzera Alta l'obbligo di svolta a sinistra verso via Trento;
- 1.6. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire sempre e comunque il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

2. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

4. prescrizioni a carattere generale:

- 4.1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 4.2. tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;



- 4.3. costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4. costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5. costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7. sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8. sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/11/2019 e fino al giorno 29/11/2019

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.



Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 11 novembre 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*